



# LAVORO Euroconference

**Edizione di mercoledì 7 gennaio 2026**

## APPROFONDIMENTI, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

[\*\*Legge di bilancio 2026: le principali novità per lavoro, fisco e retribuzioni\*\*](#)  
di Luca Vannoni

## APPROFONDIMENTI, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

[\*\*Legge di bilancio 2026: le principali novità per lavoro, fisco e retribuzioni\*\*](#)  
di Luca Vannoni

## NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

[\*\*Legge di bilancio 2026: revisione delle aliquote IRPEF\*\*](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

[\*\*Legge di bilancio 2026: revisione delle aliquote IRPEF\*\*](#)  
di Redazione

## AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

[\*\*Legge di bilancio 2026: esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nella ZES unica\*\*](#)  
di Redazione

## AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

[\*\*Legge di bilancio 2026: esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nella ZES unica\*\*](#)  
di Redazione



## NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

[\*\*Legge di bilancio 2026: integrazione al reddito delle lavoratrici madri\*\*](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

[\*\*Legge di bilancio 2026: integrazione al reddito delle lavoratrici madri\*\*](#)  
di Redazione

## GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

[\*\*Legge di bilancio 2026: disposizioni sugli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria INPS\*\*](#)  
di Redazione

## GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

[\*\*Legge di bilancio 2026: disposizioni sugli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria INPS\*\*](#)  
di Redazione



---

## APPROFONDIMENTI, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

---

### ***Legge di bilancio 2026: le principali novità per lavoro, fisco e retribuzioni***

di Luca Vannoni

La Legge di bilancio 2026 ([Legge n. 199/2025](#)) interviene in modo articolato sul sistema fiscale del lavoro subordinato, con l'obiettivo di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori, incentivare la contrattazione collettiva e rafforzare i meccanismi di partecipazione e produttività aziendale. Accanto a misure quali la revisione degli scaglioni IRPEF e delle detrazioni per i redditi più elevati, il legislatore concentra l'attenzione su strumenti di detassazione selettiva delle componenti retributive, destinati in particolare ai lavoratori del settore privato.

Tra le misure di maggiore interesse per datori di lavoro e consulenti del lavoro si collocano, in particolare, la detassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali – non viene specificato il livello della contrattazione – e la forte riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività.

In particolare, gli incrementi retributivi corrisposti nel corso dell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura del 5%. Il regime agevolato si applica salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore e opera, pertanto, in via automatica da parte del sostituto d'imposta in assenza di manifestazione contraria del prestatore di lavoro.

L'ambito soggettivo di applicazione della misura è limitato ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano conseguito, nell'anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

La detassazione riguarda esclusivamente gli incrementi retributivi riconducibili al rinnovo contrattuale e non si estende alle ulteriori voci della retribuzione ordinaria, restando ferme le ordinarie regole in materia contributiva, con conseguente assoggettamento delle somme agevolate alla contribuzione previdenziale e assistenziale prevista dalla normativa vigente.

Accanto alla detassazione degli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali, la Legge di Bilancio 2026 interviene sul regime fiscale applicabile ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, disciplinati dall'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015.



Per le somme erogate negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali prevista dalla normativa richiamata è applicata con aliquota ridotta all'1%, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Il regime agevolato opera nel rispetto delle condizioni e dei requisiti già previsti dalla disciplina vigente in materia di premi di risultato, restando fermi i requisiti di accesso collegati alla stipulazione di contratti collettivi aziendali o territoriali, i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, nonché la disciplina relativa alla possibilità di conversione dei premi in beni e servizi di welfare aziendale secondo le regole ordinarie.

Per le aziende, ad ogni modo, la misura rappresenta un'opportunità per rivedere o rinnovare gli accordi di produttività e, più in generale, retributivi, massimizzando l'efficacia dell'incentivo fiscale.

La Legge di Bilancio 2026 conferma una strategia di intervento che utilizza la leva fiscale per cercare di orientare le dinamiche retributive e contrattuali. In questo quadro, la detassazione dei rinnovi CCNL e il quasi azzeramento dell'imposta sui premi di produttività assumono un ruolo centrale, con effetti rilevanti sul potere d'acquisto dei lavoratori.

PF

Percorso Formativo

**Percorso formativo** per l'aggiornamento  
del **Consulente del Lavoro**

**Scopri l'edizione 2025/2026 >>**





---

## APPROFONDIMENTI, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

---

### **Legge di bilancio 2026: le principali novità per lavoro, fisco e retribuzioni**

di Luca Vannoni

La Legge di bilancio 2026 ([Legge n. 199/2025](#)) interviene in modo articolato sul sistema fiscale del lavoro subordinato, con l'obiettivo di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori, incentivare la contrattazione collettiva e rafforzare i meccanismi di partecipazione e produttività aziendale. Accanto a misure quali la revisione degli scaglioni IRPEF e delle detrazioni per i redditi più elevati, il legislatore concentra l'attenzione su strumenti di detassazione selettiva delle componenti retributive, destinati in particolare ai lavoratori del settore privato.

Tra le misure di maggiore interesse per datori di lavoro e consulenti del lavoro si collocano, in particolare, la detassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali – non viene specificato il livello della contrattazione – e la forte riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività.

In particolare, gli incrementi retributivi corrisposti nel corso dell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura del 5%. Il regime agevolato si applica salva espressa rinuncia scritta del lavoratore e opera, pertanto, in via automatica da parte del sostituto d'imposta in assenza di manifestazione contraria del prestatore di lavoro.

L'ambito soggettivo di applicazione della misura è limitato ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano conseguito, nell'anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

La detassazione riguarda esclusivamente gli incrementi retributivi riconducibili al rinnovo contrattuale e non si estende alle ulteriori voci della retribuzione ordinaria, restando ferme le ordinarie regole in materia contributiva, con conseguente assoggettamento delle somme agevolate alla contribuzione previdenziale e assistenziale prevista dalla normativa vigente.

Accanto alla detassazione degli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali, la Legge di Bilancio 2026 interviene sul regime fiscale applicabile ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, disciplinati dall'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015.



Per le somme erogate negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali prevista dalla normativa richiamata è applicata con aliquota ridotta all'1%, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Il regime agevolato opera nel rispetto delle condizioni e dei requisiti già previsti dalla disciplina vigente in materia di premi di risultato, restando fermi i requisiti di accesso collegati alla stipulazione di contratti collettivi aziendali o territoriali, i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, nonché la disciplina relativa alla possibilità di conversione dei premi in beni e servizi di welfare aziendale secondo le regole ordinarie.

Per le aziende, ad ogni modo, la misura rappresenta un'opportunità per rivedere o rinnovare gli accordi di produttività e, più in generale, retributivi, massimizzando l'efficacia dell'incentivo fiscale.

La Legge di Bilancio 2026 conferma una strategia di intervento che utilizza la leva fiscale per cercare di orientare le dinamiche retributive e contrattuali. In questo quadro, la detassazione dei rinnovi CCNL e il quasi azzeramento dell'imposta sui premi di produttività assumono un ruolo centrale, con effetti rilevanti sul potere d'acquisto dei lavoratori.

PF

Percorso Formativo

**Percorso formativo** per l'aggiornamento  
del **Consulente del Lavoro**

**Scopri l'edizione 2025/2026 >>**





## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

### **Legge di bilancio 2026: revisione delle aliquote IRPEF**

di Redazione

La Legge di bilancio 2026 ([Legge n. 199/2025](#), in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42), all'art. 1, comma 3, ha previsto una rimodulazione delle 3 aliquote IRPEF, riducendo l'aliquota relativa al secondo scaglione dal 35% al 33%.

Di conseguenza, gli scaglioni di reddito relativi all'anno 2026 sono:

- redditi fino a 28.000 euro: 23%;
- redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 33%;
- redditi oltre 50.000: 43%.

Inoltre, il comma 4 introduce il nuovo comma 5-ter nell'art. 16-ter, TUIR, rimodulando il regime delle detrazioni fiscali. Viene stabilito che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 e dall'art. 15, comma 3-bis, TUIR, in relazione ai seguenti oneri:

1. gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
2. le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11, D.L. n. 149/2013;
3. i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020.

Convegno di aggiornamento

### **Legge di Bilancio 2026: ultime novità del periodo**

Scopri di più



## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

### **Legge di bilancio 2026: revisione delle aliquote IRPEF**

di Redazione

La Legge di bilancio 2026 ([Legge n. 199/2025](#), in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42), all'art. 1, comma 3, ha previsto una rimodulazione delle 3 aliquote IRPEF, riducendo l'aliquota relativa al secondo scaglione dal 35% al 33%.

Di conseguenza, gli scaglioni di reddito relativi all'anno 2026 sono:

- redditi fino a 28.000 euro: 23%;
- redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 33%;
- redditi oltre 50.000: 43%.

Inoltre, il comma 4 introduce il nuovo comma 5-ter nell'art. 16-ter, TUIR, rimodulando il regime delle detrazioni fiscali. Viene stabilito che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 e dall'art. 15, comma 3-bis, TUIR, in relazione ai seguenti oneri:

1. gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
2. le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11, D.L. n. 149/2013;
3. i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020.

Convegno di aggiornamento

### **Legge di Bilancio 2026: ultime novità del periodo**

[Scopri di più](#)



## AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

### **Legge di bilancio 2026: esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nella ZES unica**

di Redazione

La [Legge n. 199/2025](#) (Legge di bilancio 2026), all'art. 1, commi 153-155, riconosce l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l'assunzione a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o trasformazioni, nel medesimo periodo, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

Un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, disciplinerà gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153.

La misura è volta a incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

La spesa autorizzata è pari a:

- 154 milioni di euro per l'anno 2026;
- 400 milioni di euro per l'anno 2027;
- 271 milioni di euro per l'anno 2028.

Master di specializzazione

**Direzione e organizzazione delle risorse umane**

Scopri di più



## AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

### **Legge di bilancio 2026: esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nella ZES unica**

di Redazione

La [Legge n. 199/2025](#) (Legge di bilancio 2026), all'art. 1, commi 153-155, riconosce l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l'assunzione a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 o trasformazioni, nel medesimo periodo, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

Un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, disciplinerà gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153.

La misura è volta a incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

La spesa autorizzata è pari a:

- 154 milioni di euro per l'anno 2026;
- 400 milioni di euro per l'anno 2027;
- 271 milioni di euro per l'anno 2028.

Master di specializzazione

**Direzione e organizzazione delle risorse umane**

Scopri di più



## NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

### **Legge di bilancio 2026: integrazione al reddito delle lavoratrici madri**

di Redazione

L'art. 1, commi 206 e 207, Legge di bilancio 2026 ([Legge n. 199/2025](#)), apporta alcune modifiche all'art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), posticipando al 2027 l'attuazione dell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli.

Nelle more dell'attuazione di quanto sopra, è previsto il riconoscimento, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o autonome con 2 figli e sino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio, aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. L'indennità è riconosciuta, a domanda, dall'INPS.

La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene specificato che le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026 saranno corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Inoltre, tali somme non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.



EuroconferenceinPratica

### **Contratti Collettivi AI Edition**

La soluzione AI per consultare i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità





## NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

### **Legge di bilancio 2026: integrazione al reddito delle lavoratrici madri**

di Redazione

L'art. 1, commi 206 e 207, Legge di bilancio 2026 ([Legge n. 199/2025](#)), apporta alcune modifiche all'art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), posticipando al 2027 l'attuazione dell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli.

Nelle more dell'attuazione di quanto sopra, è previsto il riconoscimento, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o autonome con 2 figli e sino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio, aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. L'indennità è riconosciuta, a domanda, dall'INPS.

La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene specificato che le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026 saranno corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Inoltre, tali somme non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.



EuroconferenceinPratica

### **Contratti Collettivi AI Edition**

La soluzione AI per consultare i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità





## GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

---

### **Legge di bilancio 2026: disposizioni sugli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria INPS**

di Redazione

L'art. 1, comma 203, [Legge n. 199/2025](#), modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti al Fondo di Tesoreria INPS. Le modifiche concernono il riferimento temporale per il computo dei dipendenti, con una previsione specifica per il biennio 2026-2027.

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale pari a 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026- 2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono, altresì, tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

Viene modificata anche la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, con riferimento a:

- modalità di conferimento tacito o automatico (c.d. cosiddetto silenzio-assenso);
- forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai TFR dei lavoratori dipendenti privati;
- connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare;
- criteri di investimento, da parte delle forme pensionistiche complementari, delle risorse derivanti da contributi o accantonamenti relativi al TFR, versati a seguito di adesioni non esplicite.

Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adeguerà le proprie istruzioni.



Convegno di aggiornamento

## Effetti giuslavoristici nelle operazioni straordinarie

Scopri di più



## GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

---

### **Legge di bilancio 2026: disposizioni sugli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria INPS**

di Redazione

L'art. 1, comma 203, [Legge n. 199/2025](#), modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti al Fondo di Tesoreria INPS. Le modifiche concernono il riferimento temporale per il computo dei dipendenti, con una previsione specifica per il biennio 2026-2027.

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale pari a 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026- 2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono, altresì, tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

Viene modificata anche la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, con riferimento a:

- modalità di conferimento tacito o automatico (c.d. cosiddetto silenzio-assenso);
- forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai TFR dei lavoratori dipendenti privati;
- connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare;
- criteri di investimento, da parte delle forme pensionistiche complementari, delle risorse derivanti da contributi o accantonamenti relativi al TFR, versati a seguito di adesioni non esplicite.

Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adeguerà le proprie istruzioni.



Convegno di aggiornamento

## Effetti giuslavoristici nelle operazioni straordinarie

Scopri di più